

da: www.picostv.it

**Regione Veneto Osservatorio Regionale Handicap
CIVITAS – Padova 7 maggio 2005**

TAVOLA ROTONDA

**AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Una nuova cultura di promozione dei diritti
Legge 9 gennaio 2004, n. 6**

Angelo Venchiarutti

Direttore Dipartimento di Economia Giuridica dell'Università degli Studi di Trieste.

Protezione della persona e compiti dell'Amministratore di Sostegno

Sommario: 1. Introduzione - 2. Poteri dell'amministratore di sostegno - 3. La situazione giuridica del beneficiario dell'amministrazione di sostegno - 4. Compiti dell'amministratore e tutela della persona del beneficiario. - 5. I trattamenti terapeutici. - 6. Conclusioni.

1. Tra gli elementi che caratterizzano la nuova misura di protezione introdotta dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, va anzitutto segnalato il fatto che essa consente di individuare un trattamento fortemente personalizzato della persona che ha necessità di sostegno e protezione. Proprio un'impostazione del genere costituisce l'indice di una particolare attenzione verso la tutela della persona, intesa nel complesso.

La misura coniuga in particolare l'esigenza di proteggere gli interessi del beneficiario senza determinare, per quanto possibile la sua esclusione dalle attività civili, ma anzi cercando di valorizzare (proprio attraverso l'intervento di sostegno) le residue energie psicotiche. Non sfugge la palese ispirazione della nuova normativa al precetto costituzionale mirante a garantire piena tutela della persona umana in base ai principi dell'uguaglianza sostanziale e della solidarietà (art. 2 e 3 Cost.).

Nello specifico, va ricordato pur sinteticamente lo schema operativo della nuova misura di protezione. In linea generale, viene superato il meccanismo che vede inscindibilmente legati la protezione della persona con l'incapacità di agire (caratteristica delle misure tradizionali dell'interdizione e dell'inabilitazione). Con l'amministrazione di sostegno si tende a valorizzare ogni spazio di autonomia esistente nella persona da proteggere. Come conseguenza dell'attivazione della nuova misura protettiva, il soggetto interessato conserva la capacità per compiere tutti gli atti per i quali non è prevista la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno (art. 409 c.c.). Quest'ultimo, dall'altro canto, ha il potere di compiere in suo nome e per suo conto soltanto gli atti indicati nel decreto istitutivo della misura (art. 405, co. 5, n. 3), oltre che il dovere di assisterlo negli atti che il beneficiario può compiere appunto soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (art. 405, co. 5, n. 4 e art. 410). Per espressa previsione normativa, il beneficiario conserva "in ogni caso" la capacità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana (art. 409, co. 2). L'intervento di protezione potrà avere una durata determinata ovvero indeterminata, e in ogni caso il suo contenuto potrà essere modificato, sempre con provvedimento del giudice tutelare, nel corso del tempo (artt. 407, co. 4, 410, co. 2, 413).

Nel mettere a punto la nuova misura, il legislatore ha optato dunque a favore di un intervento ispirato al segno della flessibilità (confermato anche dalle modifiche apportate con l'introduzione dell'art. 427, co. 1, nella disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione) e dall'adattabilità al caso concreto, tant'è che gli effetti dell'amministrazione di sostegno non sono preordinati ma vengono individuati caso per caso dal giudice. Proprio le previsioni della nuova normativa mettono in luce la natura dell'amministrazione di sostegno, quale strumento per meglio far fronte alle mancanze di autonomia della persona da proteggere. Compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, i bisogni, le richieste, le indicazioni nonché le stesse "aspirazioni" del beneficiario costituiranno difatti i principi ispiratori dell'intervento del giudice tutelare (nell'adozione dei vari provvedimenti di sua competenza) e dell'opera dell'amministratore di sostegno (cfr. artt. 407, co. 2, 408, co. 1, 410, co. 1).

2. Per quanto concerne i poteri dell'amministratore di sostegno, la situazione è descrivibile nel modo seguente. A norma dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, in particolare il giudice nel decreto di nomina deve individuare in modo specifico gli atti per i quali l'amministratore di sostegno ha il potere rappresentativo e gli atti per i quali ha soltanto una funzione assistenziale.

Da ciò risulterebbero esclusi dall'ambito d'azione dell'amministratore tutti gli atti o categorie di atti non contemplati nel decreto, i quali rimarrebbero di competenza esclusiva del beneficiario. Alla luce della nuova normativa, si pone qui peraltro un problema interpretativo. La questione si pone per il fatto che l'art. 412, co. 1, qualifica testualmente come annullabili (e non già come inefficaci) gli atti compiuti dall'amministratore "in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice" (ancorché si contempla persino l'istanza del pubblico ministero). Questa previsione (in base ad un'interpretazione strettamente letterale) indurrebbe a supporre che all'amministratore di sostegno spetti una legittimazione di carattere generale; la specificazione limitativa della sua funzione (attuata con il decreto di nomina) non riguarderebbe dunque la sfera di attribuzione del potere ma quella della regolarità dell'azione. E' stato opportunamente evidenziato però che l'art. 412, co. 1, fa riferimento esclusivamente agli atti compiuti "in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico" (e non già come l'art. 1389 di atti realizzati "senza averne i poteri"). Tenuto conto di questa precisazione, sarà da distinguere l'atto posto in essere dall'amministratore di sostegno "senza averne i poteri" – che risulterà senz'altro inefficace – dall'atto realizzato, sempre dall'amministratore di sostegno, eccedendo l'oggetto dell'incarico o i poteri - che sarà invece semplicemente annullabile. Al riguardo va in ogni caso precisato che la tesi dell'annullabilità è destinata a valere (in via tendenziale) soltanto con riguardo all'amministratore di sostegno che svolta funzioni rappresentative. Per l'amministratore di sostegno con funzioni assistenziali (il quale agisca indipendentemente del beneficiario) non è in effetti configurabile un'ipotesi di eccesso dei poteri conferiti bensì un'assoluta carenza di potere rappresentativo.

I poteri dell'amministratore di sostegno sono determinati dal decreto di nomina (e eventualmente modificati da un successivo provvedimento sempre del giudice tutelare) in ragione delle effettive esigenze della persona bisognosa di aiuto. La nuova normativa lascia intendere che tali poteri possano essere tanto di rappresentanza esclusiva, tanto di carattere semisostitutivo con la necessaria partecipazione dell'interessato, tanto di assistenza. I poteri attribuiti all'amministratore di sostegno possono riguardare sia specifici atti, da compiere anche in via continuativa o periodica, sia una certa categoria di atti.

A questo riguardo pare opportuno formulare qualche ulteriore precisazione.

Circa gli atti di straordinaria amministrazione, si ricorda che l'art. 411, co. 1, nel rendere applicabili all'amministrazione di sostegno, in quanto compatibili (tra gli altri) gli artt. 374 e 375

determina, in entrambe le ipotesi, la competenza del giudice tutelare. Formula che fa presumere, appunto per gli atti di straordinaria amministrazione, previa l'indicazione nel decreto, sarà necessaria una contestuale o successiva specifica autorizzazione per il compimento da parte del giudice tutelare.

Quanto agli atti meramente assistenziali, l'art. 411, co.1, non richiama invece l'art. 394, co. 3. – che in relazione agli eccedenti l'ordinari amministrazione del minore emancipato o dell'inabilitato richiede – pena l'annullabilità - oltre al consenso del curatore, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'amministratore, in via generale, potrà essere abilitato ad assistere il beneficiario in relazione ad atti di straordinaria amministrazione senza alcuna preventiva autorizzazione del tribunale. Ciò non esclude però, con espressa previsione nel decreto di cui all'art. 405 c.c., il giudice tutelare nell'ambito della sua discrezionalità non possa disporre che, per la valida realizzazione di alcuni atti, oltre all'intervento assistenziale dell'amministratore di sostegno, si a necessaria anche la preventiva autorizzazione giudiziale.

Consideriamo ora gli atti necessari a soddisfare esigenze della vita quotidiana del beneficiario. Posto che a norma dell'art. 409, co. 2. egli può compierli ogni caso, essi sembrerebbero restare esclusi dall'area di azione dell'amministratore di sostegno. Questa soluzione va accolta peraltro soltanto in via tendenziale. Non mancano, in effetti, le basi affinché, ove le condizioni del soggetto lo suggeriscano (ad es. un beneficiario particolarmente svogliato e restio a compiere qualsiasi atto relativo alla cura dei propri interessi e della propria persona), il giudice tutelare possa giungere ad attribuire poteri rappresentativi o assistenziali all'amministratore di sostegno anche con riguardo a quest'ambito di attività. In generale, proprio la nuova normativa conferisce ampi i poteri discrezionali del giudice tutelare, il quale – va ricordato – può anche disporre, nel provvedimento di nomina dell'amministratore, o successivamente, che “determinati effetti ... previsti da disposizioni di legge per l'interdetto ... si estendano all'amministrazione di sostegno”.

Va aggiunto che i compiti dell'amministratore di sostegno sono da ritenersi non limitati alle attività di cura e amministrazione con diretto rilievo giuridico. Come emerge dalla stessa normativa, l'incarico dell'amministratore si inquadra in progetto di sostegno esistenziale, di sostegno. L'amministratore è chiamato a svolgere, più in generale, una serie di attività di “affiancamento” (di “sostegno” appunto) della persona del beneficiario. Egli infatti deve tenere conto dei bisogni e aspirazioni del beneficiario e informarlo tempestivamente circa gli atti da compiere (art. 410, commi 1 e 2, cod. civ.), verifica che il beneficiario non compia atti in violazione delle disposizioni di legge o quelle del decreto (art. 412, comma 2, cod. civ.), informa il giudice tutelare sulla gestione dell'amministrazione e riceve istruzioni inerenti gli interessi morali e materiali del beneficiario (art. 44 disp. att. cod. civ.), chiede al giudice tutelare la revoca dell'amministrazione se non ne ricorrono più i presupposti (art. 413, comma 1, cod. civ.). In questi modi egli è destinato a costituire un espresso riferimento del beneficiario verso il giudice tutelare, verso i servizi di cura e di assistenza, verso i terzi in genere.

3. La flessibilità (in ragione sia per il contenuto che per la durata dell'incarico all'amministratore di sostegno) e l'adattabilità (nel corso del tempo) del nuovo istituto alle diverse esigenze di protezione fa sì che, in concreto, possano prospettarsi una pluralità di situazioni in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno in ragione delle effettive necessità di aiuto.

La trama normativa suggerisce, anzitutto, una situazione nella quale in via generale l'area dell'incapacità legale del beneficiario è tracciabile in ragione dell'ampiezza dei compiti di rappresentanza e/o di assistenza che con il decreto di cui all'art. 405 c.c. (o in successivi interventi di modifica o integrazione) vengano attribuiti dal giudice tutelare all'amministratore di sostegno. Il testo del comma 1 dell'art. 409 c.c. precisa al riguardo che il beneficiario conserva la capacità di agire “per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria

dell'amministratore di sostegno". Sulla base delle decisioni eventualmente adottate sempre dal giudice tutelare nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno (o successivamente) potranno aggiungersi poi nei confronti del beneficiario "determinati effetti, limitazioni o decadenze" già previsti dalla legge per l'interdetto o per l'inabilitato (cfr. art. 411, co. 4, c.c.).

Proprio a testimoniare la particolare attenzione verso la protezione della persona, rispetto a quella degli istituti tradizionali, la struttura dell'intervento dell'amministrazione di sostegno figura dunque completamente rovesciata. Essendo la nuova figura orientata a promuovere, anziché deprimere, le eventuali facoltà residue dell'interessato, l'impianto complessivo della disciplina dettata dalla l. 6/2004 nonché le singole disposizioni che ora fanno parte sono contenute nel nuovo capo I del titolo XII del libro primo c.c. inducono a concepire la nuova misura nei termini di un regime di protezione comprendente per un verso il conferimento di poteri di rappresentanza e/o di assistenza all'amministratore relativamente a uno o più atti attinenti alla sfera del beneficiario.

In ogni caso, a prescindere dall'ampiezza dei poteri conferiti all'amministratore di sostegno e dal novero delle limitazioni disposte dal giudice nei confronti del beneficiario nel decreto di nomina (o in successivo provvedimento di modifica), il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno non sarà considerabile (in via generale) un incapace legale. Costui dovrà ritenersi invece pienamente capace legalmente, salvo per gli effetti che derivino, volta a volta, dal(i) provvedimento(i) giudiziali.

A questo riguardo va formulata da subito una precisazione. Stante le finalità della nuova misura va senz'altro accolto lo spunto di considerare, in ragione delle condizioni dell'interessato (ad es. situazioni d'indolenza, torpidezza ovvero instabilità di salute connesse a difficoltà materiali a gestire personalmente i propri affari), l'opportunità di un intervento di nomina dell'amministratore di sostegno che non sia destinato ad incidere sulla capacità del beneficiario.

Che l'attribuzione della rappresentanza legale non implichi necessariamente restrizioni alla capacità di agire del rappresentato è affermazione del resto già diffusa anche nel nostro ambiente giuridico. Nella disciplina introdotta dalla l. 6/2004 non mancano gli spunti per approdare ad una conclusione del genere. A questo riguardo non va soltanto tenuto conto dell'espresso riferimento alla rappresentanza "esclusiva" (assieme all'assistenza necessaria) dell'amministratore come circostanza comportante in base all'art. 409 c.c. restrizioni alla capacità del beneficiario: formulazione che comunque consente di ipotizzare (anche) un'amministrazione di sostegno in cui determinati atti siano realizzabili tanto dall'amministratore quanto dal beneficiario. E' poi soprattutto sulla base dell'art. 1 della legge istitutiva della nuova misura di protezione (ove appunto nell'indicare le finalità della normativa si sottolinea l'intento di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia con la minore limitazione possibile della capacità di agire) che paiono prospettabili interventi di sostegno senza limitazioni o attenuazioni della capacità di agire.

Chiarita la possibilità per il giudice di decretare (anche) la costituzione di una rappresentanza dell'amministratore di sostegno concorrente con il beneficiario (allorché per l'interesse di quest'ultimo una soluzione del genere figura opportuna), al fine di cogliere esattamente la portata della nuova misura occorrerà soffermarsi, volta a volta, sul contenuto del decreto di cui all'art. 405 c.c. e sulle sue eventuali successive modificazioni.

Consideriamo anzitutto il caso in cui, stante l'inefficienza del tutto limitata del disabile a curare i propri interessi, il provvedimento conferisca all'amministratore di sostegno l'incarico di rappresentare e/o di assistere il beneficiario in alcuni specifici atti - eventualmente con la precisazione altresì di una, o di una serie di, preclusione/i (alla stregua di un interdetto o di un inabilitato, ex art. 411, co. 4, c.c.). In un'eventualità del genere, l'incapacità del beneficiario dovrà reputarsi circoscritta solo con riferimento agli atti che richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno, nonché con riguardo ai divieti espressamente indicati nel decreto o ricavabili dal richiamo di norme relative all'interdetto o all'inabilitato.

All'estremo opposto rispetto all'eventualità appena descritta, si pongono (stante l'ampia latitudine dei presupposti soggettivi per l'attivazione della nuova misura di sostegno) i casi in cui, per il grado d'incapacità a curare i propri interessi, nonché per concrete esigenze di sostegno della persona per la quale sia stata avanzata la richiesta di amministrazione di sostegno, si presenti la necessità di attivare un'amministrazione di sostegno, sostitutiva o assistenziale, a carattere tendenzialmente generale. In casi del genere, può ritenersi che il giudice, nel descrivere l'incarico dell'amministratore di sostegno (in luogo un'analitica elencazione degli atti che l'amministratore ha il potere di compiere e/o di quelli che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno) possa far ricorso ai concetti di ordinaria e straordinaria amministrazione – determinando così una sorta di incapacità totale o relativa almeno per quanto concerne gli atti di natura patrimoniale.

4. Nel decreto di nomina deve essere indicato l'oggetto dell'incarico (art. 405, co. 5, n. 1). L'incarico conferibile all'amministratore può avere riguardo non solo la tutela degli interessi patrimoniali del beneficiario della misura di sostegno, potendo il giudice tutelare attribuire (appunto all'amministratore di sostegno) anche il compito di prendersi cura della persona del beneficiario. Ad un'affermazione del genere non osta il fatto che nel testo definitivamente approvato dell'art. 404 c.c. accanto all'impossibilità di cura "*dei propri interessi*" non compaia più il riferimento a quella "*della propria persona*". Il mutamento appare poco rilevante se si considera che la dicitura attuale dell'art. 404 c.c. è comunque sufficientemente ampia da apparire compatibile con l'assegnazione, all'amministratore di sostegno, di compiti inerenti alla cura della persona del beneficiario. Ed anzi la nuova normativa considera proprio la persona del beneficiario nella sua interezza. La stessa impostazione della legge rende evidente come sia centrale il raccordo fra la cura della persona del beneficiario e l'amministrazione del suo patrimonio. L'amministratore deve perciò assumere, come criterio principale della sua attività, la destinazione delle risorse alla migliore qualità di vita della persona compatibile con le sue menomazioni.

La stessa disciplina dalla legge n. 6/2004 mette in luce, in più di una disposizione, la riconducibilità della *cura personae* all'oggetto dell'incarico affidabile all'amministratore (anche a prescindere da ogni riferimento alla disciplina della tutela – e, in particolare, all'art. 357 c.c., astrattamente richiamabile in ragione dei compiti dell'amministratore di sostegno). Basta considerare il dettato dell'art. 405, comma 4, c.c. - che consente al giudice tutelare, nel corso del procedimento relativo all'apertura dell'amministrazione di sostegno, di adottare anche d'ufficio "*i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio*"; quello dell'art. 408, comma 1, c.c. – ove si dispone che la scelta del soggetto incaricato dell'amministrazione debba avvenire "*con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario*"; nonché le varie disposizioni della nuova normativa, che considerano i bisogni, le richieste, le esigenze di protezione, gli interessi della persona, le aspirazioni del beneficiario (artt. 407, comma 2; 408, comma 1; 410, commi 1 e 2, c.c., e art. nuovo art. 44 delle disposizioni di attuazione e transitorie, ove è previsto che il giudice tutelare possa impartire all'amministratore "*istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali ... del beneficiario*").

L'attenzione verso la persona come finalità dell'amministrazione di sostegno è confermata da altre norme:

- il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e (in via generale) "può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana" (art. 409, co. 1 e 2,);

- il giudice tutelare deve sentire la persona cui il procedimento si riferisce e tenere conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa (art. 407, co. 2.);
- l'amministratore deve costantemente informare il beneficiario circa gli atti da compiere (art. 410, co. 2.).

Per quanto concerne più precisamente la cura degli interessi di natura personale, allorché rientri nell'oggetto dell'incarico affidato, occorre formulare alcune precisazioni.

a) L'intervento dell'amministratore di sostegno è (evidentemente) da escludersi con riguardo a quegli atti che non ammettono alcuna forma di sostituzione nella realizzazione ("atti personalissimi") come il matrimonio, il riconoscimento del figlio naturale, etc. Esso invece appare ipotizzabile là dove l'atto, pur non essendo di natura patrimoniale, si presta comunque ad essere oggettivamente valutato sotto il profilo della convenienza in relazione degli interessi del beneficiario (: si pensi al consenso al trattamento sanitario, oppure alle domande di divorzio o di separazione).

b) In relazione alle situazioni di natura esistenziale, pur in presenza di una decisione del giudice tutelare al riguardo, l'atto andrà realizzato con il coinvolgimento, per quanto possibile, del soggetto. La legittimazione dell'amministratore di sostegno (qui più che in altri ambiti) deve ritenersi ispirata ad un criterio di sussidiarietà (nel senso che può esplicarsi pienamente solo allorché il beneficiario sia del tutto incapace di manifestarsi). Là dove invece costui, pur se non sia in condizione di assumere una decisione in piena autonomia, manifesti una residua lucidità mentale, va comunque incoraggiata la sua partecipazione alla scelta. In caso di contrasto, tra beneficiario e amministratore, sarà possibile rivolgersi (a norma dell'art. 410, co. 2), al giudice tutelare che dovrà adottare con decreto gli opportuni provvedimenti, nel rispetto comunque della dignità e dell'eventuale autodeterminazione dell'interessato.

5. Con riguardo ai trattamenti terapeutici/sanitari - soprattutto se di carattere particolarmente invasivo - la situazione richiede le seguenti precisazioni.

Il principio generale è quella della volontarietà del trattamento sanitario, e dunque la sua realizzazione richiede in linea generale il consenso (informato) della persona interessata. L'art. 32, co. 2, Cost. prevede difatti che "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge".

Occorre accertare naturalmente la "capacità" dell'interessato ad esprimere un consenso pieno. A parte le situazioni di "soccorso necessitato" (pericolo per la vita di una persona o di gravi e duraturi pregiudizi), nel caso di un beneficiario di un'amministrazione di sostegno, si tratterà anzitutto di vedere se volontà sia condizionata da una patologia specifica che impedisca una corretta rappresentazione e decisioni circa l'intervento o il trattamento.

In linea di principio occorrerà anche qui rispettare la libera volontà del beneficiario. In caso di persistenze espressione di volontà contraria (del beneficiario) diventa difficile immaginare anche un provvedimento del giudice tutelare diretto ad autorizzare l'intervento. Indicazioni - seppure non sempre coerenti in questo senso - provengono anche dalla normativa speciale (ove si riscontrano aperture al favore della rilevanza del consenso espresso anche da un infermo di mente - come può desumersi dai limiti cui è sottoposto il TSO, e dalle prescrizioni che prevedono iniziative volte ad assicurare il consenso e la partecipazione dell'interessato v: art. 33 e 34, l. 833/78; ovvero, talvolta, da un incapace - v. l. tossicodipendenze: art. 95, l. 22.12.1975, n. 685, o l. interruzione gravidanza: art. 13, l. 22.5.78, n. 194, relativamente all'interdetto o al minore d'età).

Diversa sarà la situazione nella quale il beneficiario non sia in grado di esprimere una volontà (e neppure l'abbia espressa in modo valido in precedenza). In casi del genere, può ritenersi che l'amministratore di sostegno possa essere autorizzato ad esprimere il consenso informato

all'intervento o al trattamento terapeutico. Resta salva la facoltà del giudice tutelare ad adottare un provvedimento d'urgenza "per la cura della persona interessata" (art. 405, co. 4). Anche in questo caso si deve ritenere che si debba operare per il maggiore coinvolgimento nella decisione dei familiari e dei servizi medici interessati¹.

6. E' tempo di formulare qualche considerazione conclusiva. La legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno, nell'obiettivo di tutelare e persone prive di autonomia nella realizzazione delle attività di vita quotidiana, ha opportunamente individuato la possibilità di realizzare un intervento fortemente personalizzabile e dunque proporzionabile alle effettive

¹ Cfr. **Nuovo codice di deontologia medica (1998)**

Art. 33

Consenso del legale rappresentante

Allorché si tratti di minore, interdetto o inabilitato il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.

In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria.

Art. 34

Autonomia del cittadino

Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona

Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso.

Il medico ha l'obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l'età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.

e, soprattutto, la **Convenzione Europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina (Oviedo 1997)** ratificata da Italia l. 28.3.2001, n. 145):

Capitolo II – Consenso

Articolo 5 – Regola generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.

La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Articolo 6 – Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso

Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa.

Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge.

Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo simile, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.

Il rappresentante, l'autorità, la persona o l'organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l'informazione menzionata all'articolo 5.

L'autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell'interesse della persona interessata.

Articolo 7 – Tutela delle persone che soffrono di un disturbo mentale (...)

Articolo 8 – Situazioni d'urgenza

Allorquando in ragione di una situazione d'urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della persona interessata.

Articolo 9 – Desideri precedentemente espressi

I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.

esigenze del soggetto bisognoso di aiuto. La flessibilità che caratterizza l'intervento protettivo si esplica, anzitutto, sia nella facoltà di graduare il contenuto e l'ampiezza dello scudo protettivo, sia nella possibilità di modificarlo nel corso tempo (in ragione sempre delle necessità protettive dell'interessato). In coerenza con il contenuto del provvedimento di nomina (o delle successive modificazioni), l'amministratore di sostegno avrà il potere di rappresentare o di assistere il soggetto protetto nel compimento tanto gli atti di natura patrimoniale, tanto gli atti di natura esistenziale/personale (che per la loro natura non necessitano della esclusiva partecipazione dell'interessato). La sua attività non è però caratterizzata da piena e insindacabile autonomia. Anzi – oltre ai controlli e alle autorizzazioni del giudice tutelare espressamente previsti dalla disciplina in materia e dal decreto di nomina – dovrà tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni dell'interessato, e valorizzare al massimo la sua capacità di autodeterminazione. Tutte previsioni che pongono dunque al centro dell'intervento l'interesse della persona da sostenere.